

ISTITUTI DEFLATTIVI

Il D.L. 39/2024 gioca pure sulla definizione dei pvc

di Gianfranco Antico

Seminario di specializzazione

Delega fiscale: il decreto sulla riforma della riscossione

Scopri di più

Al fine di agevolare la compressione dei tempi di definizione della pretesa erariale, [l'articolo 1, comma 1, lett. d\), D.Lgs. 13/2024](#), prevede l'adesione ai processi verbali di constatazione **per gli atti emessi dal 30.4.2024**, attraverso l'introduzione **dell'articolo 5-quater, D.Lgs. 218/1997**, sulla falsariga del vecchio 5-bis.

Il contribuente, infatti, può prestare **adesione anche ai verbali di constatazione** redatti ai sensi dell'[articolo 24, L. 4/1929](#), e l'adesione può avere ad oggetto esclusivamente **il contenuto integrale del verbale di constatazione e deve intervenire entro i 30 giorni successivi alla data di consegna** del verbale medesimo, mediante comunicazione al competente Ufficio dell'Agenzia delle entrate e **all'organo che ha redatto il verbale**.

A differenza della vecchia formulazione, il contribuente può **prestare adesione**:

- a) **senza condizioni**;
- b) **condizionandola alla rimozione di errori manifesti**.

L'adesione senza condizioni può avere ad oggetto esclusivamente **il contenuto integrale del verbale di constatazione** e deve intervenire **entro i 30 giorni successivi alla data di consegna del verbale**.

Nel caso di adesione condizionata, nei **10 giorni successivi alla comunicazione** dell'adesione condizionata, l'organo che ha redatto il verbale può **correggere gli errori indicati dal contribuente mediante aggiornamento del verbale**, informandone immediatamente il contribuente e il competente ufficio delle entrate.

I termini per l'accertamento sono in ogni caso sospesi fino alla comunicazione dell'adesione del contribuente e, comunque, **non oltre la scadenza del trentesimo giorno dalla consegna** del verbale di constatazione.

Nel caso di adesione incondizionata, **entro i 60 giorni successivi alla comunicazione del contribuente**, il competente Ufficio dell'Agenzia delle entrate **notifica l'atto di definizione dell'accertamento parziale** recante le indicazioni previste dall'[articolo 7, D.Lgs. 218/1997](#). Nel caso di adesione condizionata, il predetto termine **decorre dalla correttiva effettuata da parte dell'organo** che ha redatto il verbale.

L'adesione perfezionata dà diritto ad usufruire delle **sanzioni** indicate nell'articolo 2, comma 5, e nell'[articolo 3, comma 3, D.Lgs. 218/1997](#), **ridotte alla metà (e quindi, 1/6)**, e le somme dovute risultanti dall'atto di definizione dell'accertamento parziale devono essere **versate nei termini** e con le modalità di cui all'articolo 8, del medesimo decreto legislativo. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti **gli interessi al saggio legale** calcolati dal giorno successivo alla data di notifica dell'atto di definizione. Per effetto dell'esplicito rinvio all'[articolo 8, D. Lgs. 218/1997](#), il **contribuente è tenuto**:

- a) ad effettuare il **versamento delle somme dovute entro 20 giorni** dalla notifica dell'atto di definizione dell'accertamento parziale;
- b) ad **eseguire il versamento in un massimo di 8 rate trimestrali** di pari importo ovvero di sedici rate trimestrali, se le **somme dovute sono superiori a 50.000 euro**.

In caso di mancato pagamento delle somme dovute, il competente ufficio **provvede all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo** delle predette somme a norma dell'[articolo 14, D.P.R. 602/1973](#).

In questo contesto, tuttavia, si inserisce **nuovamente il ravvedimento speciale**, di cui all'[articolo 1, commi da 174 a 178, L. 197/2022](#), che ha subito in questi giorni l'ennesima **proroga, e che di fatto gioca pure sulla definizione dei pvc**. Infatti:

- da una parte, l'[articolo 7, comma 6, D.L. 39/2024](#), ha posticipato i termini **al 31.5.2024** per il pagamento delle **somme o della prima rata** per la rimozione delle violazioni relative alle dichiarazioni regolarmente presentate per il periodo d'imposta in corso **al 31.12.2022**, intervenendo sul **milleproroghe** ([articolo 3, comma 12-undecies, D.L. 215/2023](#)). Così che le rate successive alla prima del 31.5.2024 **vanno versate il 30.6.2024, il 30.9.2024 e il 20.12.2024**;
- dall'altra parte, l'[articolo 7, comma 7, D.L. 39/2024](#), consente ai soggetti che, **entro il termine del 30.9.2023**, non hanno perfezionato la procedura di regolarizzazione speciale, riguardanti le dichiarazioni validamente presentate **relative al periodo d'imposta in corso al 31.12.2021 e ai periodi d'imposta precedenti**, di accedere, comunque, alla predetta regolarizzazione, fermo restando il rispetto delle altre condizioni e modalità ivi previste, **se entro il 31.5.2024 versano le somme dovute in un'unica soluzione e rimuovono le irregolarità od omissioni**. In alternativa al pagamento in un'unica soluzione, i contribuenti possono versare, **entro il 31.5.2024, un importo pari a 5 delle 8 rate previste** dall'[articolo 1, comma 174, L. 197/2022](#), e le **3 rate residue**, sulle quali sono applicati **gli interessi nella misura del 2% annuo** a



decorrere **dall'1.6.2024, entro i termini allora previsti (6.2024, 30.9.2024, e 20.12.2024)**. In tal caso, la regolarizzazione si perfeziona con il **versamento delle somme dovute entro il 31.5.2024** e la rimozione delle irregolarità od omissioni **entro la medesima data**.

Il rinnovato quadro normativo permette, quindi, di affermare che un pvc consegnato anche il 3.5.2024 potrà godere dei vantaggi sanzionatori previsti **dal ravvedimento speciale**, alle condizioni ivi previste, **più favorevoli fino al 31.5.2024, rispetto a quelli della definizione dei pvc**, di cui all'[articolo 5-quater, D.Lgs. 218/1997](#).